



Ministero dell'Interno

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 in tema di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti appartenenti all'Area Funzioni locali.

Premesso

che, in termini di recupero di efficienza e di economicità delle pubbliche amministrazioni, la parte della retribuzione del personale dirigente appartenente all'Area Funzioni locali, è volta a remunerare il risultato (c.d. retribuzione di risultato) anche in funzione del conseguimento del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

che detta componente della retribuzione dirigenziale non è legata a criteri automatici, diversamente trasformandosi in un duplicato della retribuzione fondamentale e di posizione, poiché, sulla base del chiaro disposto delle vigenti disposizioni negoziali (CCNL dell'Area dirigenziale), essa è condizionata alla preventiva specifica fissazione ai dirigenti degli obiettivi annuali individuali di *performance* e alla certificazione dei risultati di gestione conseguiti in coerenza con tali specifici obiettivi;

Ritenuto

che la consolidata giurisprudenza costituzionale, contabile, civile e amministrativa ha - oramai da tempo - chiarito e ribadito che la fissazione di obiettivi e la loro puntuale e non generica asseverazione è presupposto imprescindibile per verificare la legittima corresponsione della quota di retribuzione accessoria legata al risultato;

che, in occasione del vaglio di un'azione di responsabilità amministrativa, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Piemonte (sent. n. 339/2023) ha ribadito che la spettanza di detta componente di retribuzione dirigenziale è subordinata alla preventiva fissazione di obiettivi di *performance* individuale quale condizione per la sua legittima erogazione, diversamente potendosi configurare un'ipotesi di danno erariale;

che, di recente, la Corte dei conti, Sezione di controllo sulla gestione ha approvato, con deliberazione n. 62/2024/G, l'indagine intitolata “*Segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli*

OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente” (2020-2022) delle Amministrazioni centrali, nelle cui “Considerazioni conclusive e raccomandazioni” viene, tra l’altro, evidenziato: a) l’assenza nelle Amministrazioni centrali di un adeguato sistema di controllo di gestione; b) l’omesso aggiornamento del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare riguardo alle misure di valutazione individuale dettagliate in seno alle Linee guida del Dipartimento della funzione pubblica n. 5/2019;

Considerato

che, sulla base di quanto precede, anche allo scopo di valorizzare il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione custodito dall’art. 97, secondo comma, Cost., di cui anche la componente della retribuzione volta a premiare i risultati della gestione costituisce espressione.

Tanto premesso, l’Osservatorio, all’unanimità, auspicandone la più ampia condivisione operativa:

Pronuncia

il seguente atto di orientamento in tema di corretta applicazione della vigente disciplina in tema di erogazione della retribuzione di risultato spettante ai dirigenti dell’Area Funzioni locali, nei termini che seguono:

“La componente della retribuzione spettante ai dirigenti dell’Area Funzioni locali, intesa a premiare il risultato, va erogata previa attenta definizione e fissazione ai dirigenti di obiettivi individuali di performance cui deve seguire un puntuale riscontro, in itinere ed ex post, dei risultati conseguiti dai dirigenti ad opera degli Organismi per la verifica e valutazione delle attività professionali dei dirigenti, a garanzia tanto della legittima corresponsione di detta componente di retribuzione quanto per il conseguimento, anche per tale via, del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, secondo comma, Cost.)”.

Roma, 15 luglio 2024

Il Presidente dell’Osservatorio